

**Pubblicato il 18/04/2019**

**Sent. n. 642/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2017, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Solofra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Pedicino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solofra e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Col ricorso in epigrafe, [omissis] impugnava, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di demolizione n. [omissis], preannunciata con note comunali prot. n. [omissis] e prot. n. [omissis] ed emessa dal Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Solofra, unitamente alla presupposta relazione di sopralluogo prot. n. [omissis];

2. Le opere contestate, sulla scorta della relazione di sopralluogo prot. n. [omissis], erano consistite nella realizzazione, in assenza o in difformità dai titoli edilizi prescritti o rilasciati, delle seguenti opere, in corrispondenza dell'edificio e del suolo in proprietà della ricorrente, ubicati in Solofra, alla via [omissis], e censiti in catasto al foglio [omissis], particelle [omissis]: «1. Ampliamento del fabbricato insistente per una maggiore superficie utile pari a mq. 32,00 e una maggiore cubatura di mc 90,00. 2. Realizzazione di n. 5 ... tettoie con struttura in legno e copertura in lamiera in legno del tipo non smontabili, diversamente da quanto riportato nella DIA assunta al prot. con il n. [omissis] in data [omissis] e DIA depositata in data [omissis] con prot. n. [omissis]. Delle stesse di seguito si

riportano i dimensionamenti: 1) m 5,00 x 10,30 = mq 51,50; 2) 5,00 x 8,30 = mq 41,50; 3) m 4,20 x 5,00 = mq 21,00; 4) m 4,80 x 6,60 = mq 31,68; 5) 3,50 x 14,00 = mq 49,00. 3. Realizzazione di una piscina, che ricade parzialmente sulla particella n. 310 e parzialmente sulla particella n. 27, in luogo di una vasca per la raccolta di acque pluviali, come comunicato con nota prot. n. 19357 in data 23 novembre 2001. Tale piscina ha una superficie pari a mq 115,00 circa. 4. Variazioni distributive interne al piano terra e al piano primo dell'abitazione. 5. Variazioni abusivamente realizzate rispetto al p.d.c. n. 3628/1991, consistenti nell'aver ampliato il piano terra con la realizzazione della chiusura del portico verso il fronte est, destinandolo a locale caldaia, vano letto e wc»; «Realizzazione di n. 1 ... tettoia con struttura in legno e copertura in lamiera del tipo non smontabile, di dimensioni pari a m 6,75 x 7,25 = circa mq 48,94».

3. A sostegno dell'esperito gravame, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) con riferimento alle contestate opere di ampliamento e di redistribuzione degli spazi interni all'edificio, la misura repressivo-ripristinatoria non avrebbe potuto essere adottata prima della definizione della domanda di condono ex art. 39 della l. n. 724/1994 prot. n. 3850 del 25 febbraio 1995, avente per oggetto le opere anzidette; b) le tettoie contestate presenterebbero lievi difformità rispetto ai progetti presentati con le DIA del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis], e non sarebbero state, quindi, assoggettabili all'irrogata sanzione demolitoria; c) la piscina contestata sarebbe conforme al progetto presentato con la DIA del [omissis], prot. n. [omissis]; d) sia le tettoie sia la piscina in parola rientrerebbero, comunque, entro il perimetro dell'attività edilizia libera ovvero, al più, subordinata alla previa presentazione della SCIA, e non, di certo, al previo rilascio del permesso di costruire; e) peraltro, ove le menzionate DIA del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis], fossero state inidonee a legittimare gli interventi con esse segnalati, avrebbero dovuto, in ogni caso, essere annullate in autotutela prima dell'emissione dell'ordine demolitorio; f) in difetto di motivazione, l'amministrazione comunale intimata non avrebbe distinto tra gli abusi sanzionati ai sensi dell'art. 31 e gli abusi sanzionati ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001; g) né avrebbe adeguatamente giustificato l'adottata misura repressivo-ripristinatoria sul piano dell'interesse pubblico e della sua ponderazione con l'interesse privato antagonista alla conservazione delle opere abusive, consolidatosi nell'arco temporale trascorso dalla loro esecuzione; h) in maniera erronea e inconferente avrebbe, infine, evocato i vincoli gravanti sull'area di intervento. 4. Costituitosi l'intimato Comune di Solofra, eccepiva l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedeva, quindi, il rigetto.

Si costituiva, altresì, in resistenza l'intimato Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

5. In pendenza del proposto ricorso in epigrafe, la ricorrente depositava in giudizio la concessione edilizia in sanatoria n. [omissis] del [omissis] (prot. n. [omissis]), rilasciata in accoglimento dell'istanza di condono prot. n. [omissis] del [omissis].

6. All'udienza pubblica del 23 gennaio 2019, la causa era trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. In rito deve rilevarsi la sopravvenuta carenza di interesse della [omissis] ad avversare l'ordinanza di demolizione n. [omissis], laddove vengono con essa contestate le opere abusive di ampliamento e di connessa redistribuzione interna dell'edificio in sua proprietà.

Dette opere sono state, infatti, condonate con la concessione edilizia in sanatoria n. [omissis].

In dettaglio, come dedotto da parte ricorrente, e sostanzialmente non contestato da parte resistente, nonché come desumibile dalla planimetria a corredo dell'istanza di condono prot. n. [omissis] (esibita in giudizio in allegato alla perizia tecnica di parte commissionata dalla [omissis]), trattasi dei seguenti interventi, descritti ai punti 1, 4 e 5 del provvedimento impugnato: «1. Ampliamento del fabbricato insistente per una maggiore superficie utile pari a mq. 32,00 e una maggiore cubatura di mc 90,00. (...). 4. Variazioni distributive interne al piano terra e al piano primo dell'abitazione. 5. Variazioni abusivamente realizzate rispetto al p.d.c. n. [omissis], consistenti nell'aver ampliato il piano terra con

la realizzazione della chiusura del portico verso il fronte est, destinandolo a locale caldaia, vano letto e wc».

Essendo stata concessa la sanatoria in relazione ai suindicati illeciti edilizi, nessuna utilità pratica la ricorrente potrebbe ormai più ritrarre dall'accoglimento degli ordini di doglianze rivolti alla loro contestazione tramite l'impugnato provvedimento repressivo-ripristinatore (ossia delle censure riportate retro, in narrativa, sub n. 3.a, nonché, quatenus opus, sub n. 3.f-h), il quale è risultato travolto in parte qua dalla legittimazione postuma degli eseguiti interventi abusivi.

2. Venendo ora a scrutinare nel merito i restanti motivi di gravame per i quali persiste l'interesse della proponente al relativo accoglimento, privi di pregio si rivelano i profili di censura incentrati sull'assunto di insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione demolitoria con riferimento alle tettoie controverse (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b e 3.d).

2.1. Al riguardo, occorre, innanzitutto, rimarcare, in punto di fatto, alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti, che:

a) con DIA del [omissis], prot. n. [omissis], veniva comunicata la realizzazione di n. 2 «pensiline in legno smontabile», aventi dimensioni pari a: 1) m 2,90 x 14,80 = mq 42,92; 2) m 5,10 x 7,63 = mq 38,91;

b) con DIA del [omissis], prot. n. [omissis], veniva comunicata la realizzazione: 1) di n. 3 «tettoie a carattere provvisorio per l'alloggio utensili e prodotti agricoli», in «materiale ... facilmente smontabile e di leggera consistenza», aventi le seguenti dimensioni: 1.1) m 5,00 x [(10,25 + 7,30) : 2 =] 8,77 = mq 43,85; 1.2) m 5,00 x 8,35 = mq 41,75; 1.3) m [(7,70 + 6,50) : 2 =] 7,10 x [(7,10 + 5,70) : 2 =] 6,40 = mq 45,44; 2) di n. 2 locali: 2.1) per il gruppo elettrogeno, avente superficie pari a circa mq 10,20; 2.2) per la centrale termica, avente superficie pari a circa mq 18,50;

c) nella planimetria allegata alla menzionata DIA del [omissis], prot. n. [omissis], oltre alle n. 3 tettoie progettate (contrassegnate con i n. 1, 2 e 6) ed ai n. 2 locali tecnici progettati, figurano le n. 2 tettoie contemplate nella DIA del [omissis], prot. n. [omissis] (contrassegnate con i n. 4 e 5), nonché un'ulteriore tettoia (contrassegnata col n. 3), la quale non risulta in precedenza assentita;

d) con DIA dell'[omissis], prot. n. [omissis], veniva comunicata la realizzazione di n. 2 tettoie (per il ricovero di macchine ed attrezzi agricoli e per il deposito e l'essiccamento di prodotti agricoli), in luogo di quelle indicate retro, sub lett. b.1.1 e b.1.2 (contrassegnate con i n. 1 e 2 nella planimetria allegata alla precedente DIA del [omissis], prot. n. [omissis]), aventi superfici pari, rispettivamente, a mq 35,06 ed a mq 62,58;

e) a tenore della relazione di sopralluogo prot. n. 19213 del 3 luglio 2017 e dell'ordinanza di demolizione n. 98 del 18 luglio 2017, le tettoie controverse presentavano le seguenti dimensioni: 1) m 5,00 x 10,30 = mq 51,50; 2) 5,00 x 8,30 = mq 41,50; 3) m 4,20 x 5,00 = mq 21,00; 4) m 4,80 x 6,60 = mq 31,68; 5) 3,50 x 14,00 = mq 49,00; 6) m 6,75 x 7,25 = circa mq 48,94. Il tutto per una superficie complessivamente pari a mq 243,62;

f) sempre a tenore della relazione di sopralluogo prot. n. [omissis] del [omissis] e dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis], esse risultavano realizzate in prevalente materiale ligneo e non erano agevolmente smontabili, come, invece, dichiarato nelle DIA del [omissis], prot. n. [omissis], del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis];

g) in effetti, alla luce degli elaborati grafici a corredo delle DIA del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis], nonché alla luce della documentazione fotografica ritraente i particolari della piscina, esse denotavano le seguenti caratteristiche strutturali e morfologiche: - pilastri di sostegno verosimilmente in materiale metallico ricoperti da muratura in pietra e saldamente ancorati al suolo mediante basi a T poste in profondità; - telai di copertura con manti di tegole; - piani di calpestio pavimentati; - svariate chiusure (parziali o totali) su almeno due lati verticali contigui, ottenuti dall'addossamento ora al fabbricato principale (destinato ad abitazione rurale), ora ad attigui muri di contenimento, ora alle tettoie immediatamente adiacenti, nonché dalla realizzazione di muretti perimetrali.

2.2. Dagli elementi fattuali dianzi illustrati emerge, dunque, che:

a) la superficie coperta complessivamente acclarata nella relazione di sopralluogo prot. n. [omissis] del [omissis] e nell'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis] per le tettoie in parola si ragguaglia a mq 243,62, a fronte dei mq (42,92 + 38,91 + 35,06 + 62,58 + 45,44 =) 224,91 complessivamente risultanti dalle DIA del [omissis], prot. n. [omissis], del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis];

b) una delle n. 6 tettoie contestate (contrassegnata col n. 3 nella planimetria allegata alla menzionata DIA del [omissis], prot. n. [omissis]) non figura mai legittimata;

c) dal punto di vista strutturale, i manufatti de quibus, si rivelano tutt'altro che agevolmente amovibili, come, invece, dichiarato nelle DIA del [omissis], prot. n. [omissis], del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis];

d) dal punto di vista morfologico, essi recano, in prevalenza, chiusure perimetrali (parziali o totali) su almeno due lati verticali contigui;

e) non solo: globalmente riguardati, formano (fatta salva la tettoia contrassegnata col n. 6 nella planimetria allegata alla menzionata DIA del [omissis], prot. n. [omissis], la quale si presenta chiusa da muratura su due lati contigui e da una parte di un terzo lato) una cortina edilizia quasi continua, circondante il fabbricato principale lungo i lati ovest-sud-est, così da costituire una sorta di prosecuzione del relativo spazio abitabile.

2.3. I superiori rilievi inducono a dequotare gli assunti attorei sia circa la portata ridotta delle difformità accertate (essendosi verificato un surplus di superficie pari a mq 243,62 – 224,91 = 18,71, oltre che la realizzazione di un'intera tettoia sine titulo) sia circa la riconducibilità dei manufatti in contestazione all'orbita dell'attività edilizia libera o, comunque, al regime abilitativo della SCIA e, quindi, circa la loro non assoggettabilità alla sanzione demolitoria (avendo essi arrecato un impatto planovolumetrico sul territorio, rilevante ai fini urbanistici).

2.3. A quest'ultimo riguardo, è il caso di sottolineare che le tettoie de quibus, vieppiù se considerate nel loro complesso, denotano caratteristiche morfologiche (materiale delimitazione del relativo spazio interno, derivante dalla costruzione di un piano di base coperto e di almeno due superfici verticali contigue: cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 8 ottobre 2009, n. 2375; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7 febbraio 2013, n. 789), dimensionali (cfr. retro, sub n. 2.2.a-b), strutturali (idonee ad assicurare un saldo e duraturo ancoraggio al suolo) e funzionali (vista la contiguità con l'edificio principale) suscettibili di arrecare un apprezzabile impatto volumetrico sul territorio, con conseguente aggravio del carico insediativo, così da comportarne l'assoggettamento al regime abilitativo del permesso di costruire.

In altri termini, per le relative dimensioni in superficie (oltre che in altezza), i manufatti controversi, riguardati sia singolarmente sia globalmente, si configurano non già a guisa semplici coperture a protezione di una contenuta area antistante l'immobile in proprietà della ricorrente, bensì in una sua cospicua estensione sia spaziale sia funzionale (cfr. TAR, Liguria, Genova, sez. I, 10 aprile 2018, n. 310).

3. Neppure accreditabili sono i profili di censura incentrati sull'assunto di insussistenza del presupposto per l'irrogazione della sanzione demolitoria con riferimento alla piscina contestata con l'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis] (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.c e 3.d).

3.1. Sul punto, deve, in primis, rilevarsi che – a dispetto delle proposizioni attoree – emerge ictu oculi, dalla documentazione fotografica esibita in giudizio, come il manufatto de quo presenti forma (rettangolare) e dimensioni (consistenti) che oggettivamente lo connotano in termini di piscina – così come acclarato relazione di sopralluogo prot. n. [omissis] del [omissis] –, piuttosto che di vasca per la raccolta di acque pluviali – così come decettivamente dichiarato nella DIA del [omissis], prot. n. [omissis] –.

3.2. Ciò posto, deve, altresì, rilevarsi che la costruzione di un simile manufatto, per relative dimensioni e funzione, necessitava del previo rilascio del permesso di costruire.

Ed invero, per consolidata giurisprudenza, la realizzazione di una piscina non può essere attratta alla categoria urbanistica delle mere pertinenze, in quanto non è necessariamente complementare all'uso delle abitazioni e non è solo una attrezzatura per lo svago, ma integra gli estremi della nuova

costruzione, in quanto dà luogo ad una struttura edilizia che incide invasivamente sul sito di relativa ubicazione, e postula, pertanto, il previo rilascio dell'idoneo titolo ad aedificandum, costituito dal permesso di costruire (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 35; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 20 settembre 2016, n. 1446; TAR Campania, Napoli, sez. VII, 16 marzo 2017, n. 1503; sez. II, 30 maggio 2018, n. 3569; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 30 gennaio 2018, n. 248).

4. Infondato è anche l'ordine di doglianze secondo cui le DIA del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis], avrebbero dovuto, in ogni caso, essere annullate in autotutela prima dell'emissione dell'ordine demolitorio (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.e).

In effetti, come osservato retro, sub n. 2 e 3, stante la natura e la portata degli interventi edilizi da esse contemplati, le menzionate DIA del [omissis], prot. n. [omissis], e dell'[omissis], prot. n. [omissis], erano in radice inidonee a legittimare gli stessi.

Di conseguenza, una volta accertato che questi ultimi erano difformi dal paradigma normativo (art. 22 del d.p.r. n. 380/2001), l'amministrazione comunale, anche dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 23, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001, è rimasta nella condizione di esercitare direttamente – senza l'intermediazione delle forme proprie dell'autotutela – i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti dall'ordinamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3498/2005; n. 4828/2007; n. 6378/2008; n. 781/2010; TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 8539/2010; Napoli, sez. VIII, n. 2133/2015; n. 4717/2015; n. 4718/2015; n. 5136/2015; n. 2798/2016) e, più in generale, i poteri di controllo sulle attività edilizie per i quali l'art. 27 del d.p.r. n. 380/2001 cit. non prevede alcun termine decadenziale (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 8951/2007; n. 2133/2015; n. 4717/2015; n. 4718/2015; n. 5136/2015; n. 2798/2016).

Detto altrimenti, essendosi riscontrate variazioni essenziali ex art. 32, comma 1, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001 ovvero difformità parziali, i poteri anzidetti si sono correttamente incanalati nell'alveo naturale e vincolato del ripristino dello stato dei luoghi.

5. A ripudio, poi, delle ulteriori censure attoree di deficit motivazionale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.f-g), l'ordinanza di demolizione è da ritenersi sorretta da adeguata e autosufficiente motivazione, allorquando – come, appunto, nella specie – sia rinvenibile la compiuta descrizione delle opere abusive (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2), nonché l'individuazione delle norme applicate (art. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001, derivando, in ogni caso, dall'applicazione di entrambe la sanzione ripristinatoria, ben irrogabile in assenza di qualsivoglia potenziale pregiudizio statico per i materialmente separati corpi di fabbrica legittimati) e delle violazioni accertate (interventi edilizi eseguiti in difformità dai rilasciati titoli edilizi) (cfr., ex multis, Cons. Stato sez. IV, n. 2441/2007; n. 2705/2008; sez. V, n. 4926/2014; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 367/2008; sez. VI, n. 49/2008; sez. IV, n. 57/2008; sez. VIII, n. 4556/2008; sez. III, n. 5255/2008; sez. IV, n. 7798/2008; sez. VI, n. 8761/2008; sez. IV, n. 9720/2008; sez. II, n. 13456/2008; sez. IV, n. 11820/2008; sez. VI, n. 18243/2008; sez. III, n. 19257/2008; sez. IV, n. 20564/2008; n. 20794/2008; sez. VI, n. 21346/2008; n. 1032/2009; n. 1100/2009; sez. IV, n. 1304/2009; n. 1597/2009; n. 3368/2009; sez. VI, n. 5672/2014; sez. III, n. 1770/2015; n. 677/2017; Salerno, sez. II, n. 397/2017; Napoli, sez. III, n. 1303/2017; sez. IV, n. 1434/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; sez. VII, n. 3447/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 57/2008; n. 1318/2009; n. 1768/2009; TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 475/2008; Palermo, sez. II, n. 866/2015; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 8117/2008; n. 2358/2009; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 781/2009; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1601/2016; TAR Basilicata, Potenza, n. 951/2016; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 1435/2016).

Inoltre, l'ingiunta misura repressivo-ripristinatoria, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, è da reputarsi affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 9/2017; sez. IV, n. 3955/2010; sez. V, n. 79/2011; sez. IV, n. 2592/2012; sez. V, n. 2696/2014; sez. VI, n. 3210/2017; TAR Campania, sez. VI, n. 17306/2010; sez. VII, n. 22291/2010; sez. VIII, n. 4/2011; n. 1945/2011; sez. III, n. 4624/2016; n. 5973/2016; sez. VI,

n. 2368/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1962/2010; n. 2631/2010; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 4164/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 35404/2010; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 432/2011).

6. Inammissibile è, infine, il motivo di gravame inteso a stigmatizzare i richiami ai vincoli gravanti sull'area di intervento, contenuti nell'ordinanza di demolizione n. 98 del 18 luglio 2017.

In dettaglio, l'amministrazione comunale resistente, nell'adottare la misura repressivo-ripristinatoria, ha evidenziato che l'area di intervento ricade in zona a rischio frana media, a rischio idraulico, idrogeologicamente vincolata, di perimetrazione della Comunità Montana, nonché in zona del Parco dei Monti Picentini, in sito di Importanza Comunitaria e in zona ZPS.

Ebbene, tali richiami, se, al più, valgono a segnalare la necessità dei titoli autorizzativi da parte delle autorità preposte alla tutela dei suindicati vincoli, non risultano, comunque, incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, atteggiandosi a guisa di mere annotazioni ricognitive, cosicché nessun interesse qualificato a dolersi di essi è predicabile in capo alla ricorrente.

7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va in parte dichiarato improcedibile, stanti i ravvisati profili di sopravvenuta carenza di interesse, e in parte respinto, stanti gli acclarati profili di infondatezza.

8. Quanto alle spese di lite, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che rimane a carico della ricorrente, tenuto conto della sua parziale soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, il cui pagamento rimane a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE  
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE  
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO